



TRIBUNALE DI PORDENONE

ESECUZIONE N. OMISSIS

Il Giudice dell'esecuzione dott. Francesco TONON,
letta la nota depositata dal creditore procedente, e rilevato che
l'art. 4 del D.L. 137 del 2020, ora convertito in legge, prevede
che è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento
immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura
civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore,
effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, dimenticando
il legislatore, tra le altre cose, che nel codice di rito la sanzione
dell'inefficacia colpisce i singoli atti piuttosto che l'intero
procedimento;

ritenuto che l'anodina locuzione «ogni procedura esecutiva per
il pignoramento immobiliare», identica nell'art. 54-ter d.l. n. 18
del 2020 e nel secondo periodo dell'art. 4 d.l. n. 137 del 2020,
debba essere letta in modo tale che assuma il medesimo
significato, in entrambi i disposti normativi; perciò – posto che
non esiste alcun processo esecutivo anteriore o prodromico
(«per il») al pignoramento e dato che non può sospendersi ai

sensi dell'art. 54-ter un procedimento che non esiste in rerum natura (in quanto non iniziato) – si deve concludere che l'unico modo per attribuire un senso compiuto alla frase de qua è quello di correggere la preposizione e, quindi, di far incidere la norma sulle procedure esecutive derivanti da un pignoramento immobiliare;

osservato, pertanto, che, secondo un'interpretazione logica prima ancora che giuridica, la norma de qua né impedisce di vincolare a fini espropriativi l'abitazione principale (mediante la notifica del libello ex art. 555 c.p.c. e l'esecuzione della formalità di trascrizione) successivamente al 25 ottobre 2020, né stabilisce l'invalidità o l'inefficacia del pignoramento compiuto nel suo periodo di vigenza, ma, piuttosto, rende gli atti esecutivi successivi al pignoramento *ipso iure* inidonei alla produzione degli effetti ad essi tipicamente correlati, cioè a dire incapaci di configurare valido anello della catena componente la sequenza del procedimento espropriativo;

rilevato, altresì, che il pignoramento immobiliare in oggetto, che ha dato origine ad un'unica esecuzione immobiliare, colpisce quattro distinti beni immobiliari siti nella stessa via ed in un unico stabile (due abitazioni A/2 e due pertinenze C/6), di cui il debitore esecutato è proprietario *pro quota*, ragion per

cui è allo stato non possibile determinare quale sia
eventualmente l'abitazione principale dello stesso,

P.Q.M.

dispone la prosecuzione della procedura.

Si comunichi.

PORDENONE, 28/12/2020.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE